

	COMUNE DI CASELLE LANDI	DELIBERA C.C.	NUMERO 31	DATA 30-09-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 E MISURE ECONOMICHE STRAORDINARIE DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19.				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20,00** nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data **25.09.2020** si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1) BIANCHI PIERO LUIGI	SI	
2) ARAMINI ALESSANDRA	SI	
3) CORRADI GIANFRANCO		SI
4) GABOARDI ELEONORA	SI	
5) GALLI MARTINA	SI	
6) GANDOLFI SERGIO	SI	
7) GUARISCHI MONICA BARBARA	SI	
8) MOLINELLI MASSIMO MARIA	SI	
9) POLLEDRI DANIELE	SI	
10) REGONATI FEDERICO	SI	
11) TANTARDINI ROBERTO	SI	
TOT	10	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Piero Luigi Bianchi nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno Sig. Gaetano Tantardini

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della citata Legge n.147/2013, le tariffe sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Caselle Landi non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019 sono svolte dal Comune;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. n.158/1999;

VISTI i commi da 641 a 668 dello stesso articolo 1 concernenti la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, come modificati dall'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO, l'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n.147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 1 comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, in base al quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote per i tributi comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

DATO ATTO che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013 e che l'art. 138 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio, che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 30 settembre (art. 107 comma 2 del D.l. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione 27/20 e art.106 co.3 bis DL 34/2020);

CONSIDERATO che l'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno prorogato al 16 novembre (co.3 bis , dell'art.106 del DL 34/2020) a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno prorogato al 31 ottobre(co.3 bis , dell'art.106 del DL 34/2020) . I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 30 del 30.09.2020 , di approvazione del Piano Economico Finanziario servizio integrato di igiene urbana per l'anno 2020;

PRESO ATTO che il Piano Finanziario approvato prevede un costo complessivo del servizio comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a € 196.542,00 di cui € 68.051,00 relativi a costi fissi pari al 34,62 % e € 128.491,00 relativi ai costi variabili pari al 65,38 %;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che Arera, con la delibera n.158/2020 sull' "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

APPURATA la volontà dell'amministrazione comunale di promuovere interventi concreti a favore delle attività economiche site nel territorio comunale che hanno subito ingenti danni a causa della situazione di emergenza COVID-19;

CONSIDERATO pertanto opportuno adottare misure economiche straordinarie a sostegno delle attività si è prevista un'apposita riduzione delle tariffe TARI per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo o che comunque hanno risentito della crisi legata alla situazione di emergenza COVID-19;

DATO ATTO che la concessione di una riduzione straordinaria solo per l'anno 2020 viene determinata nella misura:

- nessuna riduzione per seguenti attività non domestiche: alimentari, istituti bancari, istituti postali e farmacie;
- riduzione straordinaria nella misura del 25 % del totale della TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione;
- riduzione straordinaria nella misura del 25% del totale della TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche danneggiate a causa di emergenza COVID-19, pur NON obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione;

DATO, altresì atto che la riduzione sarà disposta sulla base di autodichiarazione che i contribuenti interessati dovranno autonomamente presentare in seguito ad avviso pubblico dell'Ente;

CONSIDERATO che ai fini della sopra citata richiesta di riduzione, si ritiene opportuno predisporre idoneo modello di domanda (Allegato "C"), da presentare al protocollo dell'ente entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020;

VERIFICATO che l'agevolazione del 25% della parte variabile della tariffa e 25% della parte fissa della tariffa a favore delle utenze non domestiche, come sopra identificate, rispetta ed eccede quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

ATTESO che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio tributi, ammonta presumibilmente ad € 9.000,00 e che tale somma comporta una minore entrata TARI la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del Tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

DATO, altresì atto, che a decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, applicato nella misura percentuale determinata dalla relativa Delibera Provinciale che per la provincia di Lodi è pari al 5%;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al prospetto economico finanziario riportato nell'allegato "B", tra utenze domestiche e non domestiche, aggiornato con le denunce TARI inserite in banca dati, come segue:

- 88% a carico delle utenze domestiche;
- 12% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti sulla base dei valori minimi dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, ai sensi degli articoli 16 e 18 del vigente Regolamento TARI;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in euro 196.542,00, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020 per un gettito complessivo di euro 196.542,00 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede che il Comune stabilisca il numero e le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di norma almeno due rate;

DATO ATTO che la Tari per l'anno 2020 verrà riscossa in due rate aventi scadenza rispettivamente il 02 Dicembre 2020 e il 31 Gennaio 2021, ai sensi dell'art. 15 bis D.L. 34/2019, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 02 Dicembre 2020;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe proposte;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2020 a oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022
- il regolamento IUC per la parte relativa all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore Tributi e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto delle nuove disposizioni normative contenute nel Decreto Legge 26.10.2019, n.124 e delle deliberazioni ARERA n.443 e n.444, in materia dei Piani economico-finanziari (PEF), delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva.
3. Di determinare per l'anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti TARI, distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche, come risultanti dall'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lodi, nella misura del 5%;
6. Di adottare misure economiche straordinarie a sostegno delle attività di Caselle Landi e

prevedere un'apposita riduzioni per le utenze non domestiche nella seguente misura:

- nessuna riduzione per seguenti attività non domestiche: alimentari, istituti bancari, istituti postali e farmacie;
 - riduzione straordinaria nella misura del 25 % del totale della TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione;
 - riduzione straordinaria nella misura del 25% del totale della TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche danneggiate a causa di emergenza COVID-19, pur NON obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo/Regione;
7. di dare atto che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio tributi, ammonta presumibilmente ad € 9.000,00 e che tale somma comporta una minore entrata TARI la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del Tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
 8. Di dare atto che la riduzione sarà disposta sulla base di autodichiarazione che i contribuenti interessati dovranno presentare in modo autonomo in seguito ad avviso pubblico dell'Ente.
 9. Di approvare idoneo modello di domanda (Allegato "C"), da presentare al protocollo dell'ente entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 per la richiesta della suddetta riduzione;
 10. Di dare atto che a decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
 11. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 02/12/2020
 - seconda rata: 31/01/2021con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02/12/2020
 12. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
 13. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
 14. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 10 votanti 10 favorevoli 10 contrari 10, astenuti 10, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Piero Luigi Bianchi



IL SEGRETARIO

Dott. Nicola Caravella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

07 OTT 2020

Li, 07 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott. Nicola Caravella

PARERE ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale

Dott. Nicola Caravella



Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

Gabriella Fregoni



COMUNE DI CASELLE LANDI



ALLEGATO A - TARIFFE TARI 2020

Utenze domestiche

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/MQ./ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
1 componente	0,44	€ 82,49
2 componenti	0,51	€ 146,55
3 componenti	0,56	€ 180,77
4 componenti	0,60	€ 216,75
5 componenti	0,64	€ 265,02
6 o più componenti	0,67	€ 298,36

Utenze non domestiche

Comuni inferiori a 5.000 abitanti			
		QUOTA FISSA (€/MQ./ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/MQ./ANNO)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,44	0,83
2	Campeggi, distributori carburanti	0,69	1,30
3	Stabilimenti balneari	0,54	1,03
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	0,71
5	Alberghi con ristorante	1,15	2,17
6	Alberghi senza ristorante	0,79	1,49
7	Case di cura e riposo	0,86	1,63
8	Uffici, agenzie	0,98	1,85
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,50	0,95
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	0,96	1,81
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,31	2,48
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	0,90	1,69

COMUNE DI CASELLE LANDI



13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00	1,88
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,79	1,49
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,94	1,77
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,18	7,89
17	Bar, caffè, pasticceria	3,14	5,93
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimenta	1,84	3,48
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,88	3,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,23	9,88
21	Discoteche, night club	1,42	2,67

COMUNE DI CASELLE LANDI



ALLEGATO B

Analisi Costi

totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	68.051	34,62 %
totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	128.491	65,38 %
TOTALE	196.542,00	

Ripartizione Costi

	Costi fissi	Costi variabili	Costi totali	Percentuale %
Utenze domestiche	55.802	105.363	161.164	82
Utenze non domestiche	12.249	23.128	35.378	18
TOTALE	68.051	128.491	196.542	